



CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

(Rif. : D.Lgs. 297/94, artt. 7, 10 e 396 - D.lgs. 165/01, art. 5 come modificato dalla Legge 150/09)

- Nel passaggio da una classe a quella successiva, l'alunno promosso è iscritto allo stesso indirizzo e alla stessa sezione.
- Gli alunni ripetenti sono iscritti, di norma, nella stessa classe/corso frequentata nell'a.s. precedente salvo diverso e documentato parere espresso dal Consiglio di classe o su motivata ed esplicita richiesta da parte dei genitori al DS che deciderà in merito, salvaguardando la possibilità di ripartire in modo equilibrato i vari ripetenti nelle varie sezioni;
- Equa distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi;
- Equa distribuzione degli alunni Handicap e DSA su indicazione della commissione preposta e del gruppo GLH di Istituto;
- Per quanto riguarda la formazione delle classi I, si fa riferimento a quanto contenuto nella relativa delibera del Consiglio di Istituto e di quanto previsto annualmente dall'apposita circolare ministeriale sulle iscrizioni e dalla Nota del Direttore regionale per l'Emilia Romagna;
- Per quanto riguarda i casi di iscrizione degli allievi per passaggi tra scuole (patti formativi individuali specifici in caso di passaggi in obbligo scolastico e/o inserimento degli studenti dopo il superamento dei previsti esami di idoneità e integrativi), si rimanda al previsto e vigente regolamento in materia.

CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE e al PASSAGGIO in CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IN CASO DI SMEMBRAMENTO delle classi per esigenze di organico

Si riportano i criteri attualmente in vigore applicabili in caso di smembramento delle classi e conseguente accorpamento ad altre (approvati originariamente all'unanimità con Delibera n° 11 dal Consiglio di Istituto del 17/06/2015 dopo parere unanime del Collegio Docenti). I criteri elencati non sono da intendersi necessariamente in ordine gerarchico:

- Minore numero di studenti;
- Maggiore percentuale di esiti negativi finali (scrutini di Giugno);
- Osservazioni da parte dei rispettivi Consigli di Classe (coordinatore di classe)

La classe in oggetto è smembrata, sentito anche per il parere a cura del docente coordinatore di classe, dividendo gli studenti per gruppi nelle altre classi, previa conservazione dell'indirizzo prescelto, e fino al raggiungimento del numero previsto dalle norme ministeriali. Sono accolte nei limiti del possibile le richieste di studenti e/o genitori delle classi smembrate per la scelta della sezione, fatti salvi i criteri generali di equa distribuzione e di mantenimento dell'eterogeneità dei gruppi per profitto.

CRITERI GENERALI per l'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI **Organico dell'autonomia: posti comuni, di sostegno e di potenziamento**

(D.Lgs. 297/94, art. 396; D.Lgs. 165/01, articoli 5, 25 e 40; Art. 1, c.ma 2 del D.lgs. 150/09, Organico dell'autonomia: Legge 107/15, Art. 1, c. 7, 85 – Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016)

Il DS è titolare di una propria autonomia e competenza nell'individuazione delle regole di assegnazione del personale docente alle classi, competenza ed autonomia che non risultano sminuite dalle disposizioni direttive (di cui all'art. 396 del 297/94) il cui richiamo va necessariamente coordinato con il diverso assetto organizzativo del servizio scolastico conseguente all'introduzione della qualifica dirigenziale, individuando nel DS l'unico responsabile dei risultati del servizio scolastico e della gestione delle risorse umane. Inoltre, l'organico dell'autonomia "è un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento compresi quelli cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione" (rif. Art. 1, cc.5, 64 e 68 L. 107/15)

Ciò premesso, l'assegnazione dei docenti alle classi viene decisa dal DS avvalendosi dei seguenti criteri:

- 1) Proposte al dirigente scolastico di distribuzione nelle classi dei docenti espresse dai dipartimenti disciplinari (nella salvaguardia *in primis* della continuità didattica), quale espressione collegiale di cooperazione didattica ed educativa con l'obiettivo di comporre i consigli di classe in modo equilibrato ed armonico, compatibilmente con le esigenze connesse alla gestione ed organizzazione dell'orario di servizio e gli obiettivi, le limitazioni e vincoli di cui agli articoli seguenti (2 – 6);
- 2) Salvaguardia della continuità didattica del personale docente, garantendo per quanto possibile pari opportunità alle varie classi di fruire di personale docente stabile, salvo la possibilità del dirigente di derogare a tale regola per valutazioni di casi particolari causa oggettiva incompatibilità in relazione ad episodi specifici;
- 3) Assegnazione dei docenti dell'ambito territoriale di competenza a cura del DS in ragione delle procedure previste dalla Legge 107/15 (Art. 1, commi 79-82) e dalla Nota MIUR annuale relativa alla gestione dell'organico dell'autonomia, con relativa individuazione ed utilizzo del personale in ore di potenziamento, in ragione delle attività previste nel PTOF ed in coerenza con le priorità del RAV e con le azioni individuate dal relativo Piano di Miglioramento;
- 4) Miglior utilizzo delle competenze ed esperienze dei docenti anche in merito alla capacità di lavorare collegialmente attraverso la collaborazione e la cooperazione didattica
- 5) Assegnazione dei docenti per esigenze e vincoli imposti dal CCNL e da Norme specifiche in materia (part-time, vari congedi per aspettativa, docenti con diritto allo studio, docenti C.O.E. con incarico su più scuole, ricomposizione di spezzoni-orario all'obbligo di raggiungere le 18 ore, situazioni oggettive di cattedre conseguenti ad assegnazioni ed utilizzazione provvisorie del personale...), ricercando per quanto possibile soluzioni in coerenza con quanto espresso ai punti precedenti;
- 6) Situazione specifiche ed opportunamente regolamentate per gli insegnanti di sostegno;
- 7) Nel caso di accorpamenti di classi che non provocano situazioni di soprannumero per decremento d'organico, i docenti delle classi accorpate saranno distribuiti tenendo anche conto delle indicazioni dei dipartimenti disciplinari, nei limiti di quanto precisato ai punti 3), 4) e 5);

Possano essere accolte richieste motivate di cambiamento di cattedra e di corso presentate da docenti già in servizio nell'Istituto (secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti) soltanto quando la cattedra richiesta è libera e disponibile, nel senso che sulla stessa non risulti assegnato alcun docente di ruolo o non di ruolo avente titolo a prestare servizio nell'Istituto per l'intero anno scolastico.

Salvo casi particolari che saranno gestiti direttamente dal dirigente scolastico, saranno prese *in primis* in considerazione le proposte condivise all'interno dei dipartimenti disciplinari. Se questi non approderanno a proposte partecipate, l'assegnazione sarà comunque decisa dal DS (in qualità di responsabile della gestione delle risorse umane) avvalendosi, in ultima istanza, anche del criterio di posizione del docente nella graduatoria interna di Istituto.

Criteri relativi alla GESTIONE E ALL'ASSEGNAZIONE dei docenti alle classi per discipline con ore di potenziamento (Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016)

Con riferimento alle classi di concorso effettivamente ed annualmente assegnate all'Istituto "M. Curie" per le quali sono previste ore di potenziamento, il dirigente procede all'assegnazione delle relative cattedre tenendo conto dei seguenti criteri:

- Indicazioni e suggerimenti al DS a cura dei dipartimenti disciplinari in relazione alle effettive disponibilità pervenute e relative classi di concorso, in coerenza con il PTOF/PdM e alle risorse (docenti/classi di concorso) assegnate;
- Proposte emerse dai singoli docenti in occasione di appositi incontri con il DS finalizzati alla migliore intesa fra le prospettive personali e relative competenze acquisite (documentate nel proprio C.V.), le esigenze e le finalità dell'Istituto e la valorizzazione delle risorse umane;
- Si privilegerà, di norma, la costituzione di cattedre "*miste*" (ore in parte sul potenziamento ed in parte curricolari su cattedra) fermo restando il possesso dei relativi titoli abilitanti e delle necessarie competenze, tenendo conto delle esigenze didattiche della scuola (scaturite dal RAV, dal relativo PdM e da quanto previsto in merito dalla legge 107/15, art. 1, comma 85);
- Supporto organizzativo/gestionale e di collaborazione alla Dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle iniziative dell'Istituto, secondo quanto previsto dalla legge 107/15, art. 1, comma 83;

Per ogni approfondimento relativo alla gestione dell'organico dell'autonomia si fa riferimento a quanto documentato e pubblicato annualmente nel "*Piano di assegnazione e utilizzo del personale docente – Gestione delle risorse per il potenziamento*"

CRITERI DI ASSEGNAZIONE dei docenti ALLE CATTEDRE DI SOSTEGNO

Con la presente si riportano i criteri – **concordati con i referenti dell'apposita Commissione Handicap di Istituto** – per l'assegnazione dei docenti alle cattedre di sostegno.

I criteri condivisi con il Dirigente Scolastico sono stati i seguenti:

- 1) **Assegnazione di n. 2 docenti** per ogni alunno con la conseguente suddivisione delle discipline specialistiche per ogni docente (anche in relazione alla previsione di un unico organico per tali insegnanti non più suddivisi per aree);
- 2) **Competenze professionali disciplinari specifiche:** in relazione a quanto espresso al punto precedente si provvederà ad assegnare l'insegnante di sostegno in base alle competenze professionali del docente in relazione alle caratteristiche dell'alunno ed alle sue esigenze metodologico/disciplinari, secondo le informazioni acquisite dalla Certificazione, Diagnosi Funzionale e PEI specifico;
- 3) **Continuità:** intesa come proseguimento dell'attività di sostegno con lo stesso/a alunno/a dell'anno scolastico precedente, quando possibile (anche per ragioni di organico);
- 4) **Decisione condivisa** referenti sostegno/Dirigente Scolastico nell'esame di casi particolari in cui non sia possibile l'applicazione dei criteri prioritari di cui sopra (con particolare riferimento ai punti 1 e 3), con l'obiettivo di favorire la migliore soluzione possibile funzionale alle esigenze dell'allievo.

(*) Tale criterio, inteso come criterio di massima, potrebbe essere disatteso per l'applicazione di modalità più favorevoli alla situazione degli allievi, nei seguenti casi e per situazioni specifiche:

- Allievi diversamente abili per i quali, per ragioni di carattere operativo/didattico legate alla specificità e gravità della Diagnosi Funzionale e dietro consiglio del referente medico dell'AUSL, emerga la necessità/opportunità di effettuare un'assegnazione del docente di sostegno nel rapporto "uno a uno" fra docente ed allievo/a;
- Situazioni particolari in cui sia previsto - in ragione di specifiche condizioni documentate dalla relativa Diagnosi Funzionale - l'intervento specialistico dell'educatore sociale e di conseguenza è emerga per Ragioni didattico/organizzative l'inopportunità di definire tre figure di riferimento per un solo alunno.

Eventuali variazioni ai criteri presenti in ragione di aggiornamenti normativi e/o situazioni in divenire di carattere organizzativo/didattico o specifiche situazioni che si dovessero presentare nel corso dell'anno scolastico, saranno successivamente esaminati e concordati tra i docenti referenti della Commissione Handicap ed il Dirigente scolastico.

Criteri presentati ed approvati all'unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2017 (Verbale n° 5, Delibera n° 43)